Titolo

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE - ILLEC DISCIPLINARE DI PARTICOLARE GRAVITÀ - COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE ALLA GRAVITÀ DELL'ILLECITO

Descrizione

In presenza di comportamenti spesso reiterati, consistenti nell'aver fatto disputare gare a calciatori non legittimati in quanto non tesserati o squalificati, oltre a prospettarsi la violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità, il cui carattere vincolante è codificato dall'art. 4, comma 1, C.G.S., la regola fondamentale in materia è posta dall'art. 32, comma 2, del medesimo codice, il quale dispone che "[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe". La disposizione discende direttamente dall'art. 7, comma 1, dello Statuto federale ("Le società che svolgono l'attività del giuoco del calcio in Italia si avvalgono di calciatori tesserati dalla FIGC") e si raccorda a svariate disposizioni delle N.O.I.F., a partire da quelle dell'art. 39, che disciplinano "[i]l tesseramento dei calciatori". La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei ricordati principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell'art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023)

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 70/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Pittalis

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 7, comma 1, Statuto federale; art. 39 NOIF;

Provvedimenti

SEZ. I -DECISIONE N. 0070 CFA del 22 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale-A.S.D. Nuova Aquila e altri)